INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119

Art. 62

Sistemazione dei fattorini telegrafici in servizio al 1 luglio 1957

La nota posta in calce alla tabella P allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 363 dell'11 gennaio 1957 e' sostituita, con effetto dalla data di efficacia del decreto stesso, dalla seguente: "Sono nominati fattorini delle poste e telegrafi, ove occorra, anche in soprannumero:

1) i fattorini telegrafici di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 732, secondo l'ordine del ruolo;

2) i fattorini provvisori che abbiano compiuto il 18° anno di eta', secondo la data di assunzione, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;

3) con le stesse modalita' di cui al punto 2) i fattorini provvisori, in servizio alla data del 1 luglio 1957, al compimento del 18° anno di eta'".

Versione in vigore dal 26 gennaio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119
Estremi	Legge 31 dicembre 1961, n. 1406
Titolo	Settimo — Disposizioni transitorie
Capo	IV — Carriera ausiliaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/integrazioni-e-modificazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119/art-62-sistemazione-dei-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

fattorini-telegrafici-in-servizio-al-1-luglio-1957/versione/0